

REGOLAMENTO (CE) N. 1472/94 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 1994
che fissa gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di
commercializzazione 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1765/92, per ogni regione di produzione individuata nel piano di regionalizzazione, la Commissione stabilisce un importo di riferimento regionale previsionale per i semi oleosi sulla base del divario tra la resa cerealicola o la resa di semi oleosi di detta regione e la resa cerealicola media o la resa media di semi oleosi della Comunità che, qualora uno Stato membro limiti l'ammissibilità ai pagamenti compensativi per le colture irrigue di una data regione ad una sola varietà di semi oleosi, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, è necessario fissare importi di riferimento regionali previsionali specifici per le colture irrigue e non irrigue di tali semi; che tale importo di riferimento specifico dev'essere calcolato, per la regione considerata, tenendo conto degli importi di riferimento regionali previsionali e della resa media cerealicola o dei semi oleosi sia delle superfici irrigue che di quelle non irrigue, come precisato dallo Stato membro; che, nel fissare gli importi di riferimento specifici, occorre^{*} rispettare la resa media della regione considerata;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i produttori che presentano una domanda di pagamento compensativo per i semi oleosi hanno diritto a un pagamento anticipato

non superiore al 50 % dell'importo di riferimento regionale previsionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1. Nell'allegato I figura una breve spiegazione del metodo di calcolo degli importi di riferimento regionali previsionali, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

2. Gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di commercializzazione 1994/1995 sono fissati nell'allegato II.

Articolo 2

Salve le norme emanate dagli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 3408/93 della Commissione⁽¹⁾, i pagamenti anticipati per i produttori di semi oleosi di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 ammontano, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, al 50 % del corrispondente importo di riferimento regionale previsionale figurate nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7.

⁽¹⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 20.